

CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/ DIPARTIMENTO SANITÀ E SALUTE E DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA/ UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E *ADVISORING* NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE SPERIMENTALE DI ASSISTENZA INTEGRATA DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DA REALIZZARSI PRESSO GLI IMMOBILI REGIONALI DENOMINATI "LA CASCINA DEL CASTELLO" NEL COMUNE DI FÉNIS.

Tra

La Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) - C.F. 80002270074 e P.I. 00368440079, con sede legale in Aosta, Piazza Deffeyes, 1, di seguito nominata "Regione", nella persona del Coordinatore reggente del Dipartimento sanità e salute dott. Claudio Perratone e del Coordinatore del Dipartimento politiche sociali dott. Vitaliano Vitali, a ciò autorizzati in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1226 del 17 ottobre 2022 e n. 73, del 24 gennaio 2023;

e

l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste (Dipartimento di Scienze Umane e Sociali) - C.F. 91041130070 e P.I. 01040890079, con sede legale in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A, di seguito nominata "Università", nella persona della Rettrice dell'Università della Valle d'Aosta Prof.ssa Maria Grazia Monaci, a ciò delegata con deliberazione del Senato Accademico n. 74 del 2 novembre 2022;

richiamata

la bozza di convenzione stipulata tra le parti, approvata con Provvedimento dirigenziale n. 1854 in data 30 marzo 2023 e recepita dall'Università con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 20 del 27 aprile 2023, concernente la realizzazione dell'attività in oggetto.

Premesso che

- a) la Regione intende implementare una risposta assistenziale volta alla presa in cura di soggetti portatori di disturbo dello spettro autistico che prevede l'integrazione tra il sistema di cura e il sistema di comunità nel campo della salute mentale e ciò in relazione ad un fabbisogno sempre più rilevante e che richiede di intervenire secondo il modello organizzativo gestione del *budget di salute* e del *quality of life*, pensato per dare riscontro a bisogni complessi sanitari e sociali e realizzare percorsi di cura personalizzati per favorire il recupero di autonomie e il reinserimento sociale (v. programma "Dopo di noi");
- b) la Regione, con deliberazione della Giunta regionale n. 73, in data 24 gennaio 2023, recante "Approvazione delle collaborazioni tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste per il supporto tecnico-giuridico alle attività finalizzate all'implementazione di un servizio sperimentale di assistenza integrata dei soggetti portatori di disturbi dello spettro autistico da realizzarsi presso gli immobili regionali denominati "La Cascina del Castello" nel comune di Fénis. Prenotazione di spesa.", approva la collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, volta a supportare le attività connesse al progetto di cui all'oggetto della presente convenzione;
- c) l'Università, in attuazione dei suoi fini istituzionali, come individuati all'art. 2 dello Statuto di Ateneo, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- d) nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell'Università, il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socio-economico regionale, anche mediante l'incremento di forme di collaborazione con i soggetti istituzionali regionali e gli enti locali, rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza;
- e) il tratto distintivo degli indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all'innovazione, sia su scala nazionale che comunitaria, è rappresentato dalla centralità dell'istituzione accademica e dal suo ruolo primario nei processi formativi e di sviluppo del sistema socio-economico;
- f) le Parti, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi, intendono avviare un rapporto di collaborazione.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue

Art. 1
(Oggetto)

La Regione affida all'Università la realizzazione di un'attività di formazione e *advisoring* nell'ambito del progetto regionale sperimentale di assistenza integrata dei soggetti portatori di disturbo dello spettro autistico da realizzarsi presso gli immobili regionali denominati "La Cascina del Castello" nel Comune di Fénis, volto a favorire la domiciliarità in un contesto di non isolamento, dove la vita comunitaria vede alternarsi momenti di svago, di attività fisica, di laboratorio, di riposo e di varie attività conseguenti alla funzione dell'abitare. Il progetto prevede il recupero degli immobili di proprietà regionale denominati "Cascina del Castello" ubicati nelle adiacenze del Castello di Fénis, nel medesimo Comune, per realizzarvi una struttura in grado di garantire servizi residenziali e semi-residenziali destinati a tali soggetti, nonché attività di farm community. Il progetto regionale ha raccolto l'interesse e il favore dell'Istituto Superiore di Sanità, il quale collabora con l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ai sensi della DGR 73/2023, per una collaborazione scientifica finalizzata alla realizzazione di un progetto di ricerca-azione nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico anche in funzione dell'implementazione del servizio di assistenza socio-sanitaria di cui trattasi.

L'attività di formazione e *advisoring* in oggetto, come da programma di cui alla nota prot. n 5056 del 16 marzo 2023 (acquisita al protocollo del Dipartimento sanità e salute al n. 2956/SAN in data 17 marzo 2023), si espliciterà, in particolare, attraverso:

- l'erogazione di specifica formazione al personale delle strutture organizzative regionali coinvolte nel progetto di cui trattasi, facenti capo al Dipartimento sanità e salute e al Dipartimento politiche sociali, concernente le nuove formule di partnership pubblico-privato sociale (co-programmazione e co-progettazione) di cui al d.lgs. 117/2017 (Codice de Terzo settore), quelle previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici nonché le nuove disposizioni di cui al Decreto del Ministero della salute del 19 dicembre 2022 (Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie);
- la definizione delle fasi giuridico-amministrative per la fattibilità del progetto regionale "La Cascina del Castello";
- il supporto giuridico-amministrativo al fine dell'indizione e dello svolgimento della procedura individuata, con specifico riguardo a:
 - a. supporto nell'elaborazione delle bozze degli atti della procedura;
 - b. supporto nell'elaborazione degli atti conseguenti;
 - c. supporto nell'ambito della procedura di concessione degli immobili ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta);
- il supporto giuridico-amministrativo nelle attività conseguenti all'individuazione del soggetto aggiudicatario, finalizzate alla definizione e all'attuazione degli adempimenti posti in capo alle competenti strutture regionali.

I dettagli delle attività formative e di *advisoring* dovranno essere concordati tra il Responsabile scientifico dell'Università, come indicato al successivo art. 3, e il referente della Regione, come indicato al successivo art. 4.

Eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato, dipendenti da circostanze non prevedibili al momento della stipula della presente convenzione, dovranno essere previamente concordate tra le Parti, mediante scambio di note.

Art. 2
(Durata e calendario delle attività)

La presente convenzione ha durata dalla data di stipula fino alla conclusione delle attività formative e di *advisoring* previste per la fine del mese di dicembre 2025.

Il cronoprogramma delle attività sarà concordato tra le Parti. In ogni caso, le Parti convengono che le attività dovranno iniziare entro il 1° semestre 2023.

Le attività formative e di *advisoring* saranno svolte sia in presenza sia da remoto sulla base degli accordi tra le Parti.

Art. 3
(Impegni dell'Università)

L'Università cura l'organizzazione e la realizzazione delle attività formative e di *advisoring* sulla base dei contenuti generali e nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 1. In particolare, l'Università si impegna a:

- a) individuare e fornire il personale docente di elevata qualificazione professionale per l'erogazione delle attività di formazione e *advisoring*;
- b) fornire, prima dell'inizio delle attività, un cronoprogramma dettagliato delle stesse;
- c) assicurare il coordinamento dell'attività scientifica tramite il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. A tal fine l'Università individuerà il responsabile scientifico dell'iniziativa.

Art. 4
(Impegni della Regione)

La Regione, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 1, si impegna a:

- a) fornire all'Università tutta la documentazione di cui al dossier "La Cascina del Castello";
- b) comunicare all'Università tutte le informazioni necessarie alla programmazione delle attività formative e di *advisoring*;
- c) relazionarsi con i soggetti regionali e gli altri eventuali *stakeholders* al fine di dare attuazione al progetto;
- d) mettere a disposizione le aule.

A tal fine la Regione individua, quali referenti dell'iniziativa, il Coordinatore reggente del Dipartimento sanità e salute e il Coordinatore del Dipartimento politiche sociali.

Art. 5
(Corrispettivo)

Per l'espletamento delle attività previste agli articoli 1 e 3, è convenuto un compenso pari ad euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), oltre all'Iva di legge, che verrà corrisposto dalla Regione con le seguenti modalità:

- 9.150,00 euro, comprensivi dell'Iva di legge, alla firma della convenzione;
- 9.150,00 euro, comprensivi dell'Iva di legge, entro il 31 dicembre 2024;
- 9.150,00 euro, comprensivi dell'Iva di legge, alla conclusione del progetto.

L'Ateneo procederà con l'emissione delle fatture elettroniche, secondo le normative vigenti in materia, intestate a: Regione Autonoma Valle d'Aosta - Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario - Via de Tillier, 30 - 11100 Aosta.

Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni consecutivi dalla data di ricezione del bollettino PagoPA secondo le modalità di cui al successivo articolo 6.

Art. 6
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Università assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il particolare, Università si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente convenzione, sia attivi da parte della Regione che passivi verso l'Università, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane SpA, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche; tali conti sono soggetti agli obblighi di comunicazione indicati nella successiva lettera f) di questo articolo;
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010;
- e) in caso di nuove accensioni - anche rispetto al conto i cui estremi identificativi, compresi quelli relativi ai soggetti delegati a movimentarlo, sono stati indicati all'art. 5 della presente convenzione - e di variazione dei conti dedicati, a comunicare alla Regione gli estremi identificativi di tali nuovi conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione e di comunicare nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti e comunque ogni modifica ai dati trasmessi;
- f) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/2010 e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento, salvi restando i casi di integrazione automatica dei contratti e delle convenzioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 136/2010.

Art. 7

(Trattamento dei dati)

Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione può essere contattato ai seguenti indirizzi: privacy@pec.regione.vda.it - privacy@regione.vda.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it. Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei, ai sensi del decreto legislativo sopra indicato. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo.

Art. 8

(Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza della presente convenzione, il Foro competente è quello di Aosta.

Art. 9

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 10
(Spese di bollo e registrazione)

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Parte I, Allegato A della Tariffa, ed è assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico del richiedente.

Letta, approvata e sottoscritta

Aosta, lì

Il Coordinatore reggente
del Dipartimento sanità e salute

(Documento firmato digitalmente)

Il Coordinatore
del Dipartimento politiche sociali

(Documento firmato digitalmente)

La Rettore dell'Università della Valle d'Aosta/
Université de la Vallée d'Aoste

(Documento firmato digitalmente)